

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

GIUSEPPE DE MARZO

- Presidente -

Sent. n. sez. 2909/2026

MICAELA SERENA CURAMI

CC - 26/06/2026

VINCENZO GALATI

R.G.N. 14186/2026

CARMINE RUSSO

- Relatore -

ALDO NATALINI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]
avverso l'ordinanza del 23/02/2026 del TRIBUNALE di Paola

Udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;

lette le conclusioni del Procuratore generale, Lucia Odello, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [REDACTED], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 19 febbraio 2026 il Tribunale di Paola, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di [REDACTED] di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze emesse nei suoi confronti:

1. sentenza del Tribunale di Catanzaro del 21 novembre 2022, irrevocabile il 9 dicembre 2022, di proscioglimento per particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen. dal reato di cui all'art. 7 l. 15 dicembre 1990, n. 386 commesso il 30 marzo 2019

2. sentenza del Tribunale di Paola del 7 ottobre 2024, irrevocabile il 7 marzo



2025, di condanna a 4 mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 7 l. 15 dicembre 1990, n. 386 commesso il 30 marzo 2019.

In particolare, con la richiesta di applicazione della continuazione il condannato aveva chiesto anche di poter ottenere la sospensione condizionale della pena ex art. 671, terzo comma, cod. proc. pen., beneficio che era stato negato nella sentenza del Tribunale di Paola, pur senza una motivazione specifica sulla non meritevolezza.

Nel respingere l'istanza, il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che solo una delle due sentenze è di condanna, mentre l'altra è di proscioglimento, il che osta all'applicazione dell'istituto della continuazione.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi.

Con il primo motivo deduce violazione di legge perché il reato della sentenza n. 1 è stato riconosciuto, ma è stato dichiarato non punibile, per cui non esistono ostacoli logici a ritenere che i due reati possano essere posti in continuazione tra loro.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge in quanto la mancata valutazione dell'istanza di continuazione ha precluso al giudice la possibilità di valutare l'istanza di applicazione della sospensione condizionale della pena per il reato continuato, e quindi anche per quello della sentenza n. 2.

Con il terzo motivo deduce questione di costituzionalità dell'art. 671 cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non permette che anche una sentenza di proscioglimento per la causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* cod. pen. possa essere valutata agli effetti della continuazione, e conseguentemente condurre all'applicazione *in executivis* della sospensione condizionale della pena.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Lucia Odello, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Con memoria scritta il difensore del ricorrente, avv. [REDACTED] ha replicato alle argomentazioni del P.G ed insistito per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile.

1. I primi due motivi sono inammissibili, perché chiedono l'esercizio di un potere che non è previsto dalla legge, in quanto nel sistema processuale vigente



il potere del giudice dell'esecuzione di riconoscere la continuazione tra più reati è conseguenza dell'esistenza di sentenze di condanna che abbiano inflitto delle pene per tali reati, come si ricava dalla lettura combinata dei primi due commi dell'art. 671 cod. proc. pen.

È vero, infatti, che il primo comma prevede che la parte possa richiedere l'applicazione dell'istituto "nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona", e quindi non stabilisce esplicitamente che le sentenze debbano essere di "condanna", però il secondo comma aggiunge che "il giudice dell'esecuzione provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto", consentendo di comprendere in modo esplicito che ciascuna delle sentenze di cui al primo comma deve contenere una pena.

Ed, infatti, con riferimento ad istanza analoga riferita a reato oggetto di altra ipotesi di proscioglimento, fu detto dalla giurisprudenza di questa Corte che "non è consentito unificare, in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., con i reati oggetto di sentenze di condanna il reato oggetto di sentenza di proscioglimento perché estinto per amnistia propria" (Sez. 1, n. 5690 del 13/10/1997, Silvestri, Rv. 208733 - 01).

Sempre ragionando in termini di diritto positivo, occorre anche aggiungere che la previsione del terzo comma dell'art. 671 cod. proc. pen. che consente l'accesso al giudice dell'esecuzione per ottenere la sospensione condizionale, che è stata negata dal giudice della cognizione, sia pure senza una motivazione specifica sulla immeritevolezza del beneficio (cfr. per tutte, Sez. 1, n. 14013 del 09/01/2025, P., Rv. 287817 - 01), non è soggetta ad alcuna possibilità di applicazione analogica, che è preclusa "dallo sbarramento segnato dall'art. 14 delle Disposizioni sulla legge in generale, che vieta di applicare le leggi che fanno eccezione a regole generali oltre i casi in esse considerate" (Sez. 1, n. 29877 del 24/03/2023, Susino, Rv. 284972 - 01, in motivazione, che riprende una espressione già contenuta in motivazione in Sez. U, n. 4687 del 20/12/2005, dep. 2006, Catanzaro, Rv. 232610 - 01), atteso che "conformemente all'opinione consolidata della giurisprudenza di legittimità - l'immodificabilità del giudicato corrisponde ad un principio generale dell'ordinamento derogabile sono nei casi previsti dalla legge" (ibidem).

Il terzo comma dell'art. 671 cod. proc. pen. è, pertanto, una "norma di stretta interpretazione, dal momento che supera in via eccezionale il principio di intangibilità del giudicato" (Sez. 1, n. 5367 del 18/12/2025, dep. 2026, Bertone, Rv. 289425 - 01, in motivazione).

Ne consegue che i primi due motivi sono inammissibili.



2. È inammissibile anche il terzo motivo.

Nella consapevolezza che il sistema processuale vigente non permette l'accesso al giudice dell'esecuzione per ottenere la sospensione condizionale della pena in un caso quale quello in esame, il ricorrente chiede, in via subordinata, di sottoporre alla Corte costituzionale la questione di costituzionalità dell'art. 671 cod. proc. pen. nella parte in cui non consente nella fase dell'esecuzione il riconoscimento della continuazione, e, di conseguenza, la possibilità di chiedere la sospensione condizionale, quando una delle sentenze che hanno accertato l'esistenza dei reati è di proscioglimento ex art. 131-*bis* cod. pen.

Il parametro di riferimento invocato nel ricorso sono gli artt. 3 e 27 Cost.; l'irrazionalità di trattamento di situazioni simili deriverebbe dal permettere l'accesso al giudice dell'esecuzione per ottenere la sospensione condizionale negata in cognizione quando entrambi i reati oggetto della richiesta di continuazione sono stati ritenuti "non particolarmente tenui" e negarla, invece, nella situazione meno grave in cui uno dei due reati è stato oggetto della causa di proscioglimento dell'art. 131-*bis* cod. pen.

Il collegio ritiene che la questione di legittimità costituzionale sottoposta nel ricorso sia manifestamente infondata.

IL *tertium comparationis* individuato nel motivo di ricorso è la stessa norma di cui il ricorrente assume l'incostituzionalità e che lo stesso pone come termine del confronto ternario tra norma, principio costituzionale e disciplina stabilita dall'ordinamento per fattispecie analoghe (su cui v., per tutte, Corte cost., sent. n. 30 del 2026) che dovrebbe indurre a sospettare della legittimità costituzionale della norma.

Ma nel sistema processuale vigente l'accesso al giudice dell'esecuzione, sia pure con i limiti sopra ricordati e ripercorsi dalla citata Sez. 1, n. 14013 del 09/01/2025, P., come seconda *chance* per ottenere la sospensione condizionale non conseguita in cognizione è strettamente legata non soltanto alla individuazione di un unico disegno criminoso (che è applicabile anche al reato non punibile per la sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* cod. pen., v. Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 – 01, in motivazione, che esclude profili di incompatibilità strutturale che impediscano l'applicazione della causa di non punibilità della quale si tratta al reato continuato), ma anche alla rideterminazione delle pene inflitte in cognizione mediante un'operazione di cumulo giuridico che ne attenui il rigore.

Come è stato detto in un autorevole precedente di legittimità, con riferimento alla concessione della sospensione condizionale della pena in sede di incidente di esecuzione, "si tratta di un potere che è espressamente attribuito al giudice dell'esecuzione dall'art. 671, comma 3, cod. proc. pen., con riferimento



alla rideterminazione della pena per effetto del riconoscimento del concorso formale e del reato continuato” (Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264859 – 01, in motivazione).

Infatti, il legislatore non ha fatto dell’istituto del terzo comma dell’art. 671 citato uno strumento autonomo invocabile dal condannato, ma lo ha connotato come una conseguenza (eventuale) della rideterminazione delle pene inflitte in cognizione e dell’applicazione ad esse del cumulo giuridico.

Nella situazione del ricorrente non c’è alcuna possibilità di chiedere l’applicazione del cumulo giuridico tra le pene, perché lo stesso è stato condannato soltanto una volta e non è gravato da un cumulo materiale di pene che si possa temperare mediante l’applicazione del cumulo giuridico.

Del resto, solo la sopra indicata ricostruzione dell’istituto spiega la disposizione del terzo comma dell’art. 81 cod. pen., secondo cui il cumulo giuridico delle pene, conseguenza del riconoscimento della continuazione, non può mai superare il cumulo materiale delle stesse.

Tutto questo per dire che il caso in esame fuoriesce del tutto dallo schema dell’istituto del riconoscimento della continuazione *in executivis*, che il ricorso tenta di forzare oltre i limiti massimi dell’istituto.

Escluso, pertanto, che, nel caso di specie, possa farsi applicazione dell’istituto della continuazione *in executivis*, disciplinato dai primi due commi dell’art. 671 del codice di rito e al quale si correla la possibilità di accedere al riconoscimento della sospensione condizionale (comma 3 dello stesso art. 671) (ossia, in radice, che sia esperibile lo strumento processuale invocato e la conseguente possibilità di invocare il potere di riconoscere la sospensione condizionale, talché non vi è spazio per alcuna applicazione dell’art. 671, comma 3), la richiesta può essere intesa, pertanto, come volta a censurare la scelta del legislatore di non consentire l’accesso al giudice dell’esecuzione per ottenere la sospensione condizionale della pena quando essa è stata negata in cognizione senza una motivazione specifica.

Ma una questione di costituzionalità di questo tipo non è basata più sul confronto ternario tra norma, principio costituzionale e disciplina stabilita dall’ordinamento per fattispecie analoghe, ma sul confronto binario tra norma e disposizione costituzionale invocata, ossia mira a denunciare una intrinseca irragionevolezza della disciplina, che, per quanto si dirà, non sussiste, traducendosi, piuttosto, la soluzione invocata in una fonte di intrinseca irrazionalità del sistema.

In particolare, essa si rivela, con evidenza, manifestamente infondata, invocando l’attribuzione al giudice dell’esecuzione di un ulteriore potere di riconoscimento della sospensione condizionale della pena - ovvero l’introduzione



di un ulteriore "frammento di cognizione inserito nella fase di esecuzione penale" (Corte cost. n. 183 del 2013) - in deroga ai principi generali (v. sempre la sentenza n. 183 del 2013, che parla anche di "una evidente frattura dell'ordinario *discrimen* tra fase cognitiva e fase esecutiva) ed in mancanza di una norma costituzionale di riferimento che renda obbligato l'assetto normativo invocato (per tutte v. Corte cost., sent. n. 231 del 2015), giustificando il superamento dell'ormai intervenuto giudicato.

Inoltre, la opzione interpretativa proposta dal ricorso, oltre che non essere costituzionalmente obbligata, comporterebbe una vistosa irrazionalità del sistema processuale penale, perché permetterebbe al condannato che ha commesso più reati, pur essendo stato punito soltanto per uno di essi, di ridiscutere la decisione del giudice della cognizione di non concessione -pur senza un giudizio specifico di non meritevolezza - della pena sospesa, mentre non permetterebbe l'accesso a tal fine al giudice dell'esecuzione a chi, nella medesima situazione, ha commesso soltanto un reato.

In definitiva, anche questo motivo è inammissibile.

3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 26/06/2026

Il Consigliere estensore
CARMINE RUSSO

Il Presidente
GIUSEPPE DE MARZO

